

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per la pesca

2008/0216(CNS)

5.2.2009

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca
(COM(2008)0721 – C6-0510/2008 – 2008/0216(CNS))

Commissione per la pesca

Relatore: Raül Romeva i Rueda

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in **grassetto semplice** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione [...]. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	24

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (COM(2008)0721 – C6-0510/2008 – 2008/0216(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0721),
 - visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0510/2008),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0000/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Le disposizioni in materia di controllo risultano attualmente disperse in un gran numero di testi giuridici complessi e spesso sovrapposti tra loro. Alcuni elementi del regime di controllo vengono attuati in modo inadeguato dagli Stati membri, ***il che comporta l'applicazione di*** misure

Emendamento

(4) Le disposizioni in materia di controllo risultano attualmente disperse in un gran numero di testi giuridici complessi e spesso sovrapposti tra loro. Alcuni elementi del regime di controllo vengono attuati in modo inadeguato dagli Stati membri, ***e la Commissione non ha proposto tutti i***

insufficienti e divergenti in risposta alle infrazioni alle norme della politica comune della pesca *e compromette* in tal modo la creazione di condizioni di parità per tutti i pescatori comunitari. Occorre pertanto consolidare, razionalizzare e semplificare il regime esistente e tutti gli obblighi ivi contenuti, in particolare tramite la riduzione della doppia normativa e degli oneri amministrativi.

regolamenti di attuazione richiesti dal regolamento (CEE) n. 2847/1993. Ne consegue che vengono applicate misure insufficienti e divergenti in risposta alle infrazioni alle norme della politica comune della pesca, *compromettendo* in tal modo la creazione di condizioni di parità per tutti i pescatori comunitari. Occorre pertanto consolidare, razionalizzare e semplificare il regime esistente e tutti gli obblighi ivi contenuti, in particolare tramite la riduzione della doppia normativa e degli oneri amministrativi.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) La politica comune della pesca concerne la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi, per cui tutti i tipi di attività che sfruttano tali risorse sono posti sullo stesso piano, che si tratti di attività commerciali o non commerciali. Sarebbe discriminatorio sottoporre la pesca commerciale a controlli e limiti rigorosi esentandone completamente la pesca non commerciale.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) È opportuno che le attività e i metodi di controllo siano basati sulla gestione del rischio e che **venga fatto** uso in modo sistematico e completo di procedure di verifica incrociata.

Emendamento

(19) È opportuno che le attività e i metodi di controllo siano basati sulla gestione del rischio e che **gli Stati membri facciano** uso in modo sistematico e completo di procedure di verifica incrociata. **È altresì necessario che gli Stati membri scambino le informazioni pertinenti.**

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Tutte le misure adottate dalla Commissione ai fini dell'attuazione del presente regolamento devono essere conformi al principio di proporzionalità.

Emendamento

(34) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, **quale modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006.** Tutte le misure adottate dalla Commissione ai fini dell'attuazione del presente regolamento devono essere conformi al principio di proporzionalità.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(38 bis) I dati relativi alle catture devono essere di pubblico dominio.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) "pesca non commerciale": la pesca in acque marittime, comprese in particolare la pesca sportiva, la pesca ricreativa e i tornei, praticata a bordo di una nave non soggetta all'obbligo di possedere una licenza di pesca comunitaria conformemente al regolamento (CE) n. 1281/2005 della Commissione, del 3 agosto 2005, relativo alla gestione delle licenze di pesca e alle informazioni minime che devono figurare nella licenza¹;

¹ *GU L 203, del 4.8.2005, pag. 3.*

Or. en

Motivazione

L'espressione "pesca non commerciale" è più chiara rispetto a "pesca ricreativa" e va definita per evitare confusioni.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) un regime di totali ammissibili di catture;

Or. en

Motivazione

Le autorizzazioni di pesca dovrebbero essere richieste anche per le specie soggette a limitazione dei contingenti di pesca.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

6. I pescherecci comunitari di lunghezza complessiva inferiore a 15 metri possono essere esentati dall'obbligo di essere provvisti di un sistema di controllo dei pescherecci:

6. I pescherecci comunitari di lunghezza complessiva inferiore a 15 metri ***che utilizzano attrezzi di pesca fissi*** possono essere esentati dall'obbligo di essere provvisti di un sistema di controllo dei pescherecci:

Or. en

Motivazione

I pescherecci di lunghezza tra i 10 e i 15 metri possono esercitare una forte pressione sulle risorse alieutiche se utilizzano attrezzi mobili, per cui la possibile esenzione va limitata agli attrezzi fissi.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Fatte salve norme specifiche, i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza complessiva superiore a 10 metri tengono un giornale di bordo delle loro attività, indicando in particolare tutti i quantitativi superiori a 15 kg in equivalente peso vivo di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo, la data e la zona geografica interessata, espressa con riferimento a una divisione o a una sottodivisione o, se del caso, a un rettangolo statistico, in cui si applicano limiti di cattura conformemente alla normativa comunitaria, delle catture in questione, nonché il tipo di attrezzo utilizzato. Nel giornale di bordo vengono altresì registrati i quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare. Il comandante è responsabile dell'accuratezza dei dati registrati nel giornale di bordo.

Emendamento

1. Fatte salve norme specifiche, i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza complessiva superiore a 10 metri tengono un giornale di bordo **su supporto cartaceo** delle loro attività, indicando in particolare tutti i quantitativi superiori a 15 kg in equivalente peso vivo di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo, la data e la zona geografica interessata, espressa con riferimento a una divisione o a una sottodivisione o, se del caso, a un rettangolo statistico, in cui si applicano limiti di cattura conformemente alla normativa comunitaria, delle catture in questione, nonché il tipo di attrezzo utilizzato.

Per quanto attiene alle catture effettuate nelle acque di paesi terzi, i dati sono ripartiti per paese terzo e per stock, facendo riferimento alla più piccola zona statistica definita per l'attività di pesca interessata. Le catture effettuate in alto mare vengono registrate, con riguardo a tutti gli stock presenti nella zona di pesca interessata, facendo riferimento alla più piccola zona statistica definita dalla convenzione internazionale applicabile nel luogo di cattura, nonché alla specie o al gruppo di specie.

Nel giornale di bordo vengono altresì registrati i quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare. Il comandante è responsabile dell'accuratezza dei dati registrati nel giornale di bordo.

Or. en

Motivazione

L'espressione "su supporto cartaceo" è inserita per distinguere questo giornale di bordo da quello elettronico di cui all'articolo 15. Il testo aggiunto corrisponde al testo dell'articolo 18 dell'attuale regolamento relativo al controllo applicabile alle operazioni di pesca e contribuirà alla tracciabilità e alla determinazione dell'origine del pesce.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il comandante di un peschereccio comunitario di lunghezza complessiva superiore a 10 metri registra elettronicamente le informazioni relative alla pesca contenute nel giornale di bordo e le trasmette per via elettronica all'autorità competente dello Stato membro di bandiera almeno una volta al giorno.

Emendamento

1. Il comandante di un peschereccio comunitario di lunghezza complessiva superiore a 10 metri registra elettronicamente le informazioni relative alla pesca contenute nel giornale di bordo e le trasmette per via elettronica all'autorità competente dello Stato membro di bandiera almeno una volta al giorno. ***Tale giornale di bordo elettronico sostituisce il requisito relativo al giornale di bordo su supporto cartaceo di cui all'articolo 14, paragrafo 1.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a precisare che non è necessario tenere contemporaneamente un giornale di bordo cartaceo e uno elettronico.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. Il paragrafo 1 si applica ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva compresa fra 15 e 24 metri a decorrere dal 1° luglio 2011, e ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva compresa fra 10

Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva compresa fra 15 e 24 metri a decorrere dal 1° luglio 2011, e ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva compresa fra 10

e 15 metri a decorrere dal 1° gennaio 2012. I pescherecci comunitari di lunghezza complessiva inferiore a 15 metri possono essere esentati dagli obblighi di cui al paragrafo 1:

e 15 metri a decorrere dal 1° gennaio 2012. I pescherecci comunitari di lunghezza complessiva inferiore a 15 metri **che utilizzano attrezzi di pesca fissi** possono essere esentati dagli obblighi di cui al paragrafo 1:

Or. en

Motivazione

I pescherecci di lunghezza tra i 10 e i 15 metri possono esercitare una forte pressione sulle risorse alieutiche se utilizzano attrezzi mobili, per cui la possibile esenzione va limitata agli attrezzi fissi.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il comandante è responsabile dell'esattezza della dichiarazione di sbarco, che indica, perlomeno, i quantitativi sbarcati di ogni specie di cui all'articolo 14 e il luogo e la data in cui sono stati catturati.

Emendamento

1. Il comandante è responsabile dell'esattezza della dichiarazione di sbarco, che indica, perlomeno, i quantitativi sbarcati di ogni specie di cui all'articolo 14 e il luogo e la data in cui sono stati catturati. ***La zona interessata è definita allo stesso livello di dettaglio che nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 1.***

Or. en

Motivazione

Le dichiarazioni di sbarco dovrebbero contenere informazioni dettagliate quanto quelle del giornale di bordo, il che contribuirà a garantire la tracciabilità e la determinazione dell'origine del pesce.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione

4. Il paragrafo 2 si applica ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva compresa fra 15 e 24 metri a decorrere dal 1° luglio 2011, e ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva compresa fra 10 e 15 metri a decorrere dal 1° gennaio 2012. I pescherecci comunitari di lunghezza complessiva inferiore a 15 metri possono essere esentati dall'applicazione del paragrafo 2:

Emendamento

4. Il paragrafo 2 si applica ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva compresa fra 15 e 24 metri a decorrere dal 1° luglio 2011, e ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva compresa fra 10 e 15 metri a decorrere dal 1° gennaio 2012. I pescherecci comunitari di lunghezza complessiva inferiore a 15 metri ***che utilizzano attrezzi di pesca fissi*** possono essere esentati dall'applicazione del paragrafo 2:

Or. en

Motivazione

I pescherecci di lunghezza tra i 10 e i 15 metri possono esercitare una forte pressione sulle risorse alieutiche se utilizzano attrezzi mobili, per cui la possibile esenzione va limitata agli attrezzi fissi.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Per i pescherecci esonerati dagli obblighi di cui al paragrafo 2, il comandante o il suo rappresentante registrano al momento dello sbarco e trasmettono il più presto possibile, e comunque entro 24 ore dallo sbarco, una dichiarazione di sbarco alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è avvenuto lo sbarco.

Emendamento

5. Per i pescherecci esonerati dagli obblighi di cui al paragrafo 2, il comandante o il suo rappresentante registrano al momento dello sbarco e trasmettono il più presto possibile, e comunque entro 24 ore dallo sbarco, una dichiarazione di sbarco alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è avvenuto lo sbarco, ***che la trasmettono senza indugio allo Stato membro di bandiera.***

Or. en

Motivazione

Anche lo Stato membro di bandiera dev'essere informato.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro registra tutti i dati pertinenti relativi alle possibilità di pesca di cui al presente capo, espressi *sia* in termini di catture *che* di sforzo di pesca, e conserva gli originali di tali dati per un periodo di tre anni o più, conformemente alla normativa nazionale.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro registra tutti i dati pertinenti relativi alle possibilità di pesca di cui al presente capo, espressi in termini di catture, ***di rigetti in mare e*** di sforzo di pesca, e conserva gli originali di tali dati per un periodo di tre anni o più, conformemente alla normativa nazionale. ***I dati in formato elettronico sono conservati per almeno 10 anni.***

Or. en

Motivazione

È necessario raccogliere e analizzare i dati relativi ai rigetti in mare. Anche se le registrazioni originali (cartacee) possono essere distrutte dopo 3 anni, i dati ivi contenuti dovrebbero essere conservati più a lungo, ai fini della ricerca scientifica che spesso si basa sui dati storici.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Tutte le catture di pesci appartenenti ad uno stock o ad un gruppo di stock soggetti a contingenti, effettuate dai pescherecci comunitari, sono imputate al relativo contingente applicabile, per lo stock o il gruppo di stock di cui trattasi, allo Stato membro di bandiera indipendentemente dal luogo di sbarco.

Emendamento

3. Tutte le catture ***e i rigetti in mare*** di pesci appartenenti ad uno stock o ad un gruppo di stock soggetti a contingenti, effettuate dai pescherecci comunitari, sono imputate al relativo contingente applicabile, per lo stock o il gruppo di stock di cui trattasi, allo Stato membro di bandiera indipendentemente dal luogo di

sbarco.

Or. en

Motivazione

I rigetti in mare dovrebbero essere detratti dal contingente nazionale, in modo da incentivare una pesca più selettiva ed evitare le catture di pesci che vengono poi rigettati.

Emendamento 17

**Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Qualora debba essere sbarcato un quantitativo di pesce superiore alla soglia di cui al paragrafo 1, il comandante del peschereccio comunitario interessato provvede affinché lo sbarco in questione avvenga esclusivamente in un porto designato della Comunità. Qualora il piano pluriennale venga applicato nel quadro di un'organizzazione regionale di gestione della pesca, gli sbarchi possono aver luogo **nel** porto di una parte contraente di tale organizzazione.

Emendamento

2. Qualora debba essere sbarcato un quantitativo di pesce superiore alla soglia di cui al paragrafo 1, il comandante del peschereccio comunitario interessato provvede affinché lo sbarco in questione avvenga esclusivamente in un porto designato della Comunità. Qualora il piano pluriennale venga applicato nel quadro di un'organizzazione regionale di gestione della pesca, gli sbarchi possono aver luogo **in un** porto **designato** di una parte contraente di tale organizzazione.

Or. en

Motivazione

Anche nel quadro di un'organizzazione regionale di gestione della pesca i trasbordi dovrebbero aver luogo esclusivamente nei porti designati .

Emendamento 18

**Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – alinea**

Testo della Commissione

2. Per i tipi di pesca per i quali è consentito detenere a bordo più di **due tipi** di attrezzi,

Emendamento

2. Per i tipi di pesca per i quali è consentito detenere a bordo più di **un tipo** di attrezzi,

l'attrezzo che non viene utilizzato deve essere sistemato in modo da non risultare agevolmente utilizzabile, rispettando le seguenti condizioni:

l'attrezzo che non viene utilizzato deve essere sistemato in modo da non risultare agevolmente utilizzabile, rispettando le seguenti condizioni:

Or. en

Motivazione

Le parole "due tipi" sembrano essere un errore e non figurano comunque nel regolamento in vigore. Appare logico sistemare l'attrezzo che non viene utilizzato anche quando ce ne sono solo due.

Emendamento 19

**Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Il comandante di un peschereccio registra tutti i rigetti di un volume superiore a 15 kg in equivalente peso vivo e comunica senza indugio, se possibile per via elettronica, questa informazione alle autorità competenti a cui fa capo.

Emendamento

1. Il comandante di un peschereccio registra tutti i rigetti di un volume superiore a 15 kg in equivalente peso vivo **per cala** e comunica senza indugio, se possibile per via elettronica, questa informazione alle autorità competenti a cui fa capo.

Or. en

Motivazione

Non sarebbe ragionevole esigere la registrazione di 15 chilogrammi di rigetti per tutta la sortita di pesca.

Emendamento 20

**Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. La pesca **ricreativa** praticata a bordo di una nave nelle acque comunitarie e diretta ad uno stock oggetto di un piano

Emendamento

1. La pesca **non commerciale** praticata a bordo di una nave nelle acque **marittime** comunitarie e diretta ad uno stock oggetto

pluriennale è *soggetta al rilascio di un'autorizzazione da parte dello Stato membro di bandiera.*

di un piano pluriennale è *valutata dallo Stato membro nelle cui acque è praticata. Non è compresa la pesca con canna/mulinello dalla riva.*

Or. en

Motivazione

Per chiarire il testo e rendere le disposizioni più ragionevoli e applicabili.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa su stock oggetto di un piano pluriennale sono registrate dallo Stato membro di bandiera.

Emendamento

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri stimano l'impatto della pesca non commerciale praticata nelle loro acque e trasmettono le informazioni alla Commissione. Lo Stato membro interessato e la Commissione, sulla base del parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, stabiliscono quali attività di pesca non commerciale esercitano un impatto significativo sugli stock ittici. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento lo Stato membro in questione, in stretta collaborazione con la Commissione, mette a punto un sistema di controllo delle attività di pesca che esercitano un impatto significativo, comprendente licenze e un metodo che consente di stimare con accuratezza le catture totali per ciascuno stock ittico. La pesca non commerciale rispetta gli obiettivi della politica comune della pesca.

Or. en

Motivazione

Per chiarire il testo e rendere le disposizioni più ragionevoli e applicabili.

Emendamento 22

**Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Le catture *effettuate nell'ambito della pesca ricreativa* di specie oggetto di un *piano pluriennale* sono imputate al relativo contingente dello Stato membro di bandiera. Gli Stati membri interessati *determinano* la parte di tali contingenti da riservare esclusivamente alla pesca ricreativa.

Emendamento

3. Le catture di specie oggetto di un *sistema di monitoraggio a norma del paragrafo 2* sono imputate al relativo contingente dello Stato membro di bandiera. Gli Stati membri interessati *possono determinare* la parte di tali contingenti da riservare esclusivamente alla pesca ricreativa.

Or. en

Motivazione

Per chiarire il testo e rendere le disposizioni più ragionevoli e applicabili.

Emendamento 23

**Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. La commercializzazione delle catture effettuate nell'ambito della pesca *ricreativa* è vietata, salvo a scopi filantropici.

Emendamento

4. La commercializzazione delle catture effettuate nell'ambito della pesca *non commerciale* è vietata, salvo a scopi filantropici.

Or. en

Motivazione

Per chiarire il testo e rendere le disposizioni più ragionevoli e applicabili.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) lo stock;

Or. en

Motivazione

L'informazione deve comprendere l'identificazione dello stock da cui proviene il pesce, in quanto non si potrebbe altrimenti determinare la sua origine. L'articolo mira ad assicurare la tracciabilità.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro due ore dalla prima vendita, gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o gli altri organismi o persone responsabili della prima immissione in commercio dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro trasmettono per via elettronica una nota di vendita alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima vendita. Se tale Stato membro non è lo Stato di bandiera della nave che ha sbarcato il pesce, una volta ricevute le informazioni pertinenti esso provvede affinché una copia della nota di vendita sia trasmessa alle autorità competenti dello Stato di bandiera. I suddetti acquirenti, centri d'asta, organismi o persone sono responsabili dell'esattezza della nota di vendita.

1. Entro due ore dalla prima vendita, gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o gli altri organismi o persone responsabili della prima immissione in commercio dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro trasmettono per via elettronica una nota di vendita alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima vendita. Se tale Stato membro non è lo Stato di bandiera della nave che ha sbarcato il pesce, una volta ricevute le informazioni pertinenti esso provvede affinché una copia della nota di vendita sia trasmessa ***senza indugio*** alle autorità competenti dello Stato di bandiera. I suddetti acquirenti, centri d'asta, organismi o persone sono responsabili dell'esattezza della nota di vendita.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 69

Testo della Commissione

Gli Stati membri istituiscono e tengono aggiornata una base di dati elettronica in cui inseriscono tutti i rapporti di ispezione e di sorveglianza compilati dai loro funzionari.

Emendamento

Gli Stati membri istituiscono e tengono aggiornata una base di dati elettronica in cui inseriscono tutti i rapporti di ispezione e di sorveglianza, **compresi i rapporti degli osservatori**, compilati dai loro funzionari.

Or. en

Motivazione

Non si vede il motivo di non inserire nella base di dati anche i rapporti degli osservatori.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 71 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di inseguimento iniziato nelle acque dello Stato membro che effettua l'ispezione, lo Stato membro costiero è informato non appena risulti chiaro che il peschereccio inseguito è sul punto di entrare nelle sue acque e prima che la nave inseguitrice entri nelle sue acque. La Commissione è informata contemporaneamente allo Stato membro costiero.

Or. en

Motivazione

Non è logico che una nave d'ispezione impegnata in un inseguimento debba richiedere il permesso e magari attendere varie ore. In queste situazioni d'urgenza dovrebbe bastare una notifica (da trasmettere anche alla Commissione, affinché possa disporre di un quadro globale di tali eventi).

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 72 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le domande di autorizzazione di uno Stato membro a effettuare ispezioni su pescherecci in acque comunitarie non soggette alla sua sovranità o giurisdizione, di cui all'articolo 71, paragrafo 2, lettera a), sono trattate dallo Stato membro costiero interessato entro dodici ore dalla presentazione della domanda ***o entro un termine adeguato quando la domanda riguarda un inseguimento iniziato nelle acque dello Stato membro che effettua l'ispezione.***

Emendamento

1. Le domande di autorizzazione di uno Stato membro a effettuare ispezioni su pescherecci in acque comunitarie non soggette alla sua sovranità o giurisdizione, di cui all'articolo 71, paragrafo 2, lettera a), sono trattate dallo Stato membro costiero interessato entro dodici ore dalla presentazione della domanda.

Or. en

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 71, paragrafo 2. Non è logico che una nave d'ispezione impegnata in un inseguimento debba richiedere il permesso e magari attendere varie ore. In queste situazioni d'urgenza dovrebbe bastare una notifica (da trasmettere anche alla Commissione, affinché possa disporre di un quadro globale di tali eventi).

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 84 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Gli Stati membri istituiscono inoltre un sistema di punti di penalità in base al quale al comandante e agli ufficiali di una nave che abbiano violato le norme della politica comune della pesca è assegnato un numero adeguato di punti di penalità.

Emendamento

7. Gli Stati membri istituiscono inoltre un sistema di punti di penalità in base al quale ***all'armatore***, al comandante e agli ufficiali di una nave che abbiano violato le norme della politica comune della pesca è assegnato un numero adeguato di punti di penalità.

Or. en

Motivazione

Anche gli armatori dovrebbero essere inseriti nel sistema, in quanto responsabili ultimi delle loro navi.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 101 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

g) il divieto per le navi battenti bandiera dello Stato membro interessato di praticare la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di altri Stati membri;

Emendamento

g) il divieto per le navi battenti bandiera dello Stato membro interessato di praticare la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di altri Stati membri ***o a un accordo di partenariato di pesca;***

Or. en

Motivazione

Le navi che non sono autorizzate a pescare nelle acque di altri Stati membri non devono poter pescare neanche nel quadro di accordi di pesca: diversamente, che immagine presenta l'Unione europea?

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 105 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. I dati relativi alle catture detenuti dai singoli Stati membri sono di dominio pubblico a partire dall'inizio dell'anno civile successivo all'anno della cattura. I dati pubblici sono aggregati per specie, per stock e per tipo di attrezzo.

Or. en

Motivazione

Il pubblico ha ogni diritto di conoscere il volume delle catture. Attualmente, le domande di

dati aggregati relativi alle catture sono respinte dalla Commissione in quanto i dati in questione sono confidenziali. Ovviamente le catture effettuate dai singoli pescherecci sarebbero riservate.

MOTIVAZIONE

Uno dei pilastri fondamentali della politica comune della pesca (PCP) deve essere l'attuazione effettiva e non discriminatoria delle norme. Il modo migliore per tutelare gli interessi del settore sul lungo periodo è quello di rispettare le norme e di assumere un approccio coerente ai controlli. Se le parti in causa, da chi lavora sulle imbarcazioni a chi vende il pescato ai consumatori, non rispettano le regole, la politica comune della pesca è destinata a fallire, comportando la scomparsa degli stock ittici e di quanti ne dipendono.

In numerose occasioni la Commissione e il Parlamento europeo hanno deplorato lo scarso rispetto delle norme, chiedendo migliori controlli da parte degli Stati membri, l'armonizzazione delle sanzioni e dei criteri di ispezione, la trasparenza dei risultati delle ispezioni, il rafforzamento del sistema delle ispezioni comunitarie, ecc.¹

L'insuccesso nell'applicare adeguatamente le norme può dipendere da una serie di motivi, se si tiene presente che le regole sono concordate a livello dell'UE ma che la loro attuazione e applicazione rientrano nelle competenze degli Stati membri. Il primo motivo è di carattere giuridico e si ravvisa nel fatto che sia il regolamento sul controllo sia i relativi strumenti sono insufficienti e non conferiscono l'adeguata autorità giuridica necessaria agli ispettori per poter esercitare la loro attività. Un altro motivo è di ordine politico e si esprime attraverso i seguenti interrogativi: gli Stati membri adempiono al loro obbligo giuridico di dare piena attuazione alle norme da essi concordate in sede di Consiglio? E le risorse che stanziavano in tal senso sono sufficienti? La Commissione controlla in maniera adeguata l'operato degli Stati membri? Va altresì osservato che la Commissione è venuta meno alle sue responsabilità per il fatto di aver proposto, dal 1993 ad oggi, solo qualche regolamento d'esecuzione, quando invece l'attuale regolamento ne richiedeva 20.

La relazione speciale 2007 della Corte dei conti², che ha analizzato la questione dell'attuazione di un aspetto della PCP (le norme sulla conservazione delle risorse) ha concluso che esistono problemi di una certa gravità:

125. In generale, i lavori della Corte hanno evidenziato che i dispositivi di controllo, d'ispezione e di sanzione, malgrado i recenti miglioramenti, non sono in grado di garantire l'effettiva applicazione delle norme di gestione delle risorse alieutiche e in particolare del regime dei TAC e dei contingenti.

La Corte ha formulato numerose raccomandazioni in vista di migliorare la situazione e la Commissione ha risposto con altrettante promesse di occuparsi del problema in sede di rifusione del regolamento sul controllo. La proposta relativa a tale regolamento forma oggetto della presente relazione.

¹ Cfr., per esempio, le risoluzioni del Parlamento europeo del 06.09.2006 (A6-0228/2006, Morillon), del 23.10.2003 (A5-0331/2003, Figueiredo), del 04.07.2002 (A5-0228/2002, Attwooll), del 17.01.2002 (A5-0470/2001, Miguelez Ramos) e del 06.11.1997 (A4-0298/1997, Fraga Estevez).

² Relazione speciale n. 7/2007 sui regimi di controllo, ispezione e sanzionamento relativi alle norme di conservazione delle risorse ittiche comunitarie

Il nuovo regolamento è l'ultimo della triade di strumenti che andranno a costituire il regime di controllo dopo l'adozione del regolamento sulle attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate (INN)¹ e del regolamento sulle autorizzazioni di pesca². È indispensabile che le misure contenute nella proposta di regolamento non solo integrino tutti gli aspetti necessari dell'attuale regolamento sul controllo e le raccomandazioni della Corte dei conti, ma siano anche coerenti con le disposizioni degli altri due regolamenti citati.

La caratteristica probabilmente più importante di un regime di controllo applicabile a 27 Stati membri è che tutti siano trattati alle stesse condizioni, che tutti i soggetti coinvolti nella catena di produzione - i pescatori, coloro che lavorano nel settore della trasformazione, gli acquirenti e gli operatori - sentano di non essere discriminati e di avere la loro parte di responsabilità. La cosiddetta "parità di condizioni" va attuata in tutta la Comunità e lungo tutta la catena di custodia. La proposta contiene diversi aspetti che consentirebbero di compiere buoni progressi in questa direzione e che andrebbero quindi accolti in maniera positiva. Data la sua natura comunitaria e il suo mandato di imparzialità, l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca può svolgere un ruolo di particolare importanza al riguardo.

In linea generale, vista la crescente complessità del regime di controllo nell'UE, la Commissione deve garantire che tutte le norme siano pratiche, applicabili ed efficienti. Per testare l'efficacia delle misure proposte sarebbe opportuno analizzare una serie di "casi di prova" ricorrendo allo studio di casi concreti basati su esempi reali di situazioni di controllo. Questo lavoro andrebbe realizzato prima dell'adozione del regolamento da parte del Consiglio e dovrebbe fungere da orientamento per la Commissione allorché essa proporrà i regolamenti esecutivi richiesti da tutte e tre le componenti del regime di controllo. L'utilità di questa operazione potrebbe essere quella di evidenziare eventuali difficoltà e di contribuire a risolverle prima dell'adozione dei richiamati atti legislativi.

Gran parte della proposta contiene misure che sono presenti già da anni nel regolamento; vi sono tuttavia alcuni elementi nuovi che meritano di essere considerati.

Pesca sportiva – Questo argomento ha suscitato forte eco nei mezzi di comunicazione e domina tutte le discussioni attorno alla proposta. Dal testo non si evince in maniera chiara cosa proponga la Commissione in merito. Ciò che è chiaro è che, in alcuni casi, la pesca ricreativa può essere un fenomeno di grande entità e può provocare effetti notevoli sugli stock ittici. Ad esempio, secondo i dati degli Stati membri, i pescatori sportivi francesi catturano 5.000 milioni di tonnellate di spigole, mentre le catture della pesca sportiva tedesca nel Mar Baltico ammontano a 5.200 milioni di tonnellate di merluzzo. I dati sulle catture di tonno rosso riconducibili alla pesca sportiva sono di una tale gravità che la Commissione internazionale per la protezione dei tonnidi nell'Atlantico (ICCAT) ha adottato delle misure di gestione per contenere il fenomeno. È giusto, nei confronti dei pescatori professionisti, continuare a permettere che la pesca ricreativa venga praticata senza alcun tipo di controllo? Nel presente documento viene proposto un emendamento che limiterebbe l'ambito di applicazione del regolamento alla pesca non professionale praticata a bordo di imbarcazioni (ossia non dalla costa) in acque marine (ossia non nelle acque interne). Gli Stati membri

¹ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

² Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie.

avrebbero il tempo materiale di valutare l'impatto di tale tipo di pesca sugli stock e, in caso di effetti significativi, di proporre i mezzi per monitorarlo. Dal momento che è un atto discriminatorio consentire ai pescatori non professionisti di pescare illimitatamente quando invece ai pescatori professionisti vengono imposti limiti di cattura e altre restrizioni, è necessario che, in ultima analisi, tutte le catture siano fatte rientrare nel contingente nazionale.

Agenzia comunitaria di controllo della pesca – Benché operativa da pochi anni soltanto, l'Agenzia ha già dimostrato le sue qualità nel migliorare il coordinamento dei controlli in mare tra gli Stati membri nel corso di diversi programmi congiunti di realizzazione. La Commissione propone di consolidarne il ruolo in diversi ambiti, ad esempio nello sviluppo di programmi di studio per la formazione, nell'assistenza allo sviluppo di procedure comuni di ispezione, nel miglioramento della comunicazione e dello scambio di informazioni tra gli Stati membri, ecc. L'Agenzia può svolgere un ruolo determinante nell'attenuare e, auspicabilmente, sradicare la convinzione di molti di essere più severamente controllati dei propri vicini. L'allargamento del suo mandato costituisce aspetto rilevante di un migliorato regime di controllo. La relazione Attwooll del 2005¹ accolse a suo tempo con favore la creazione dell'Agenzia e già all'epoca richiese che le fosse affidato un ruolo più forte.

Analisi dei rischi - Un'importante raccomandazione della Corte dei conti indicava la necessità che gli Stati membri istituissero "una strategia di controllo basata sull'analisi dei rischi" che avrebbe dovuto essere inclusa nel regolamento sul controllo². La Corte valutava quanto segue:

75. Per elaborare una buona analisi del rischio, definire una strategia di controllo adatta e preparare una programmazione adeguata, è indispensabile avere una buona conoscenza delle diverse attività di pesca, delle parti in causa, delle infrazioni constatate e delle sanzioni comminate in passato.

Una strategia di pianificazione basata sull'analisi dei rischi consentirebbe di individuare le priorità di ispezione e agevolerebbe l'assegnazione delle risorse, rendendo più efficaci le attività di controllo. Tenendo presente questa raccomandazione, la Commissione ha inserito una serie di misure che assicurerebbero agli Stati membri le strutture necessarie, comprese le banche dati su catture, ispezioni e altro tipo di informazioni, le procedure per la verifica dei dati, ecc.

Alcune di queste potrebbero essere condivise tra gli Stati membri onde favorire uno scambio fluido di informazioni che consentirebbe di creare una base comune per le rispettive analisi dei rischi. Un aspetto che merita un'attenta considerazione, in vista di garantire la riservatezza e il diritto alla privacy, è in che misura debbano essere scambiate le informazioni su questioni quali le infrazioni oggetto di indagine. In una politica comune come quella della pesca, in cui le navi sono libere di pescare in tutte le acque comunitarie, gli Stati membri hanno tuttavia l'evidente necessità di accedere alle informazioni pertinenti per poter rendere i loro programmi di controllo quanto più efficaci ed efficienti possibile. L'Agenzia potrebbe

¹ Relazione Attwooll A6-0022/2005 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca, risoluzione del Parlamento europeo del 23.02.2005.

² Cfr. Relazione speciale n. 7/2007 della Corte dei conti, paragrafi 129 e 130

assumere un ruolo nello strutturare e nell'organizzare l'analisi e lo scambio di informazioni, occupandosi anche della problematica inerente la durata del periodo di disponibilità delle informazioni.

Costi e oneri amministrativi – Numerosi Stati membri temono che la proposta in oggetto possa far aumentare i costi dei rispettivi programmi di controllo e imporre loro la predisposizione di nuovi e complicati sistemi amministrativi. Secondo i dati della Commissione, il costo di un'ispezione in mare è oltre dieci volte superiore a quello di un'ispezione a terra (7.552 euro in mare, 306 euro a terra, 541 euro sul mercato). Sono dati che evidenziano quanto sia indispensabile che i controlli siano ben mirati. Le ispezioni in mare devono rimanere un aspetto fondamentale del regime di controllo perché è solo recandosi in mare che si può verificare esattamente cosa vi accade. L'utilizzo di un approccio basato sull'analisi dei rischi, tuttavia, così come previsto dalla proposta, consentirebbe agli Stati membri di ridurre queste ispezioni rendendole al contempo più mirate e più efficaci. La proposta fa riferimento all'impiego di numerose tecnologie moderne che consentono di ridurre fortemente i costi, come i sistemi elettronici che permettono di eseguire controlli incrociati dei dati in maniera rapida e semplice, evitando così il ricorso al confronto manuale.

Ispezioni in mare – Viene rafforzata la facoltà degli Stati membri di realizzare ispezioni nelle acque di altri Stati membri. Si tratta di procedure di ispezione reciproca già esistenti presso alcune organizzazioni regionali per la gestione delle attività di pesca di cui la Comunità è membro. Risulterebbe aumentata altresì la capacità della Commissione di eseguire indagini proprie. Per motivi ancora una volta legati alla necessità di eliminare la percezione di trattamento discriminatorio e di assicurare la "parità di condizioni", questa proposta è un atto da lungo tempo dovuto. Se le flotte di pescherecci godono della facoltà di spostarsi nelle acque comunitarie, è giusto che la stessa facoltà sia riconosciuta anche alle navi di ispezione. Su questo punto è stato proposto un emendamento che riguarda gli inseguimenti. La proposta stabilisce che una nave di ispezione di uno Stato membro impegnata nell'inseguimento di un peschereccio che entra nelle acque di un altro Stato membro deve richiedere l'autorizzazione allo Stato membro costiero prima di poter procedere all'ispezione. Poiché questa norma è antitetica alle finalità stesse dell'inseguimento, si propone che lo Stato membro che effettua l'ispezione informi lo Stato membro costiero prima di entrare nelle sue acque.

Sanzioni - La Commissione tenta nuovamente di armonizzare le sanzioni applicabili alle infrazioni gravi. L'idea era stata discussa in precedenza nel contesto della relazione Aubert relativa al regolamento sulle attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate¹. All'epoca, il Parlamento aveva concordato con la Commissione sulla necessità di armonizzare le sanzioni amministrative massime. Questa volta la Commissione propone sia dei livelli minimi (almeno 5.000 euro) sia dei livelli massimi (almeno 300.000 euro) di sanzione amministrativa.

Vi è inoltre un'idea innovativa che riguarda l'introduzione di un sistema di "punti di penalità" da assegnare ai pescherecci e ai capitani che commettono infrazioni. Esso consta

¹ Relazione Aubert A6-0193/2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

nell'assegnazione di ulteriori punti di penalità ad ogni nuova infrazione, fino a un tetto massimo, superato il quale vi sarebbe la sospensione temporanea o la revoca dell'autorizzazione di pesca, mentre per chi non commette nuove infrazioni per un certo periodo di tempo è previsto l'annullamento di tutti i punti accumulati. Questo sistema potrebbe contribuire notevolmente a far sì che gli Stati membri affrontino il problema delle infrazioni in modo più coerente, nello spirito della "parità di condizioni". Su questo punto è stato inserito un emendamento in modo da includere i titolari delle imbarcazioni, poiché di fatto essi sono i responsabili ultimi della condotta del peschereccio.

Conclusioni - La proposta della Commissione rappresenta un passo importante verso la creazione di una "cultura del rispetto delle norme" nell'UE e lo smantellamento della convinzione, diffusa tra molti, di essere soggetti a rigorosi controlli mentre i vicini sono liberi di agire nel modo che desiderano. Chiunque abbia a cuore la PCP dovrebbe riconoscere che il regime è improntato all'equità e che un regime di controllo non discriminatorio è indispensabile per garantire al settore alieutico un futuro a lungo termine.